



Titolo

Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva - art. 48 CGS – ricorso collettivo – posizioni differenti e autonome dei reclamanti – ogni reclamante deve versare il contributo

Descrizione

Ai sensi dell'art. 48, secondo comma, del CGS della FIGC, i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo, il cui versamento deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal codice. Il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, come si evince dall'esame del citato art. 48 e dal C.U. n. 17/A con cui il Presidente Federale ha determinato gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2020/2021 (ivi incluso il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 48), sono collegati alla posizione di ricorrente o di reclamante nell'ambito della Federazione e non al fatto che uno o più tesserati depositino un unico atto o più atti per accedere al processo sportivo. Allorché pertanto con un unico reclamo siano dedotte posizioni differenti e autonome, in quanto ognuno dei reclamanti è titolare di un interesse diretto all'annullamento dell'atto e il contributo è stato versato in un ammontare corrispondente alla proposizione di un unico reclamo, il contributo per l'accesso alla giustizia deve essere versato da ognuno dei reclamanti.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 85/CFA/2020-2021/A

Presidente

Torsello

Relatore

Tuccillo

Riferimenti normativi

art. 48, comma 2, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 085 CFA dell'11 marzo 2021 (Sig. Pasquali Alberto ed altri/CR Lombardia ed altri)